

## QUALIFICHE ACCADEMICHE

**Dottore** è la qualifica tradizionalmente spettante, in Italia, ai laureati.

### Dottore

- Attualmente la qualifica di **dottore** spetta a coloro che conseguono il titolo accademico di laurea, corrispondente a 180 crediti formativi universitari per una durata normale di 3 anni.

### Dottore Magistrale

- A tutti coloro che conseguono una laurea magistrale (*che sostituisce la laurea specialistica: 2 anni dopo la laurea, 120 crediti*) o una laurea specialistica a ciclo unico (*300 crediti formativi universitari in 5 anni, 360 in 6 anni per i corsi di laurea specialistica afferenti alla classe 46/S, Medicina e chirurgia*) spetta la qualifica di **dottore magistrale**
- La qualifica di **Dottore Magistrale** è attribuita in via transitoria anche a chi conclude gli studi giungendo a conseguire il diploma di laurea di cui alla **legge 341/1990** (*corsi di durata quadriennale, quinquennale ed esennale*) e si applica **retroattivamente a tutti i laureati dei previgenti ordinamenti di durata uguale o superiore ai quattro anni.**

### Dottore di Ricerca

- La qualifica di **dottore di ricerca** spetta invece ai titolari del dottorato di ricerca.

### Riferimenti normativi

La qualifica accademica di dottore è stata regolamentata per la prima volta con il **Regio Decreto 1269/38**.

Il **decreto ministeriale n.509/1999** (Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei) elenca i titoli di studio che rilasciano le università; tra questi la «laurea» conseguibile dopo tre anni di studio con 180 crediti (art. 7)

Il **Decreto Moratti 22 ottobre 2004, n. 270**, che non apporta modifiche sostanziali al **Decreto MURST 509/1999**, che comunque recepiva una convenzione internazionale, prevede espressamente, all'art. 13 c. 7, che:

- ai **laureati del nuovo ordinamento** (*ivi compresi quelli laureatisi nei corsi istituiti ai sensi del d.m. 509/1999*) compete la qualifica accademica di **dottore**, (*coloro che conseguono la laurea di primo livello compete la qualifica accademica di "dottore"*).
- ai **laureati specialisti** (*ex d.m. 509/1999*) e ai **laureati magistrali** (*ex d.m. 270/2004*) compete la qualifica accademica di **dottore magistrale**, (*coloro che conseguono la laurea specialistica compete la qualifica di "dottore magistrale"*).
- a coloro che hanno conseguito un dottorato di ricerca compete la qualifica accademica di **dottore di ricerca**;
- ai **laureati del vecchio ordinamento** (*cioè tutti coloro che hanno conseguito il diploma di laurea previsto dalla legge 341/1990 e i diplomi di laurea rilasciati precedentemente, a seguito di corsi della durata di 4, 5 o 6 anni*), ai quali comunque era conferito il titolo di **dottore** ai sensi del r.d. 1269/1938, si estende la qualifica accademica di **dottore magistrale** (*la qualifica di "dottore magistrale" compete anche a tutti coloro che hanno*

*conseguito la laurea del vecchio ordinamento, ossia secondo gli ordinamenti didattici previgenti alla riforma avvenuta con d.m. 509 del 03/11/1999),*

- ai **diplomati universitari** di cui alla legge 341/1990 viene data la possibilità di accedere ai corsi di laurea magistrale, ma a loro **non spetta la qualifica accademica di dottore** (*quindi coloro che conseguono o hanno conseguito il **diploma universitario** mantengono la **qualifica di "diplomato"***).

Il **Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero dell'Università**, circa l'attribuzione della **qualifica accademica di dottore**, ha risposto, con nota datata 15.01.03, che l'art. 48 del regolamento studenti, approvato con **Regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269**, individua quali titoli conferiti dalle università le lauree e i diplomi, precisando che la **qualifica accademica di «dottore» compete a coloro che hanno conseguito una laurea, e ad essi soltanto, senza precisare la durata in anni per conseguire la laurea**

Pertanto da intendere che anche quella triennale, essendo denominata laurea, attribuisce al possessore la **qualifica di dottore**; in seguito non c'è stata altra norma che, come il citato decreto legislativo n. 1269, si occupi dello stesso argomento, né la stessa norma risulta abrogata o modificata da successivi decreti ministeriali

**Attenzione:** la qualifica accademica, anche se non conferita espressamente in sede di proclamazione della laurea, è valida a tutti gli effetti di legge.